

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1408 e 1525-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE BAUSI)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale (n. 1408)

d'iniziativa dei senatori VINCELLI, SAPORITO, AVELLONE, BAUSI, DAMAGIO, DEGOLA, DEL PONTE, GUSSO, PACINI, RIGGIO, SANTONASTASO, SEGRETO e TONUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1981

Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale (n. 1525)

d'iniziativa dei senatori MASCIADRI, BOZZELLO VEROLE e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti in esame costituiscono un ulteriore capitolo — ed è auspicabile che sia l'ultimo — circa la complessa situazione finanziaria relativa agli aeroporti aperti al traffico aereo civile. Il problema, poi, riveste una particolare importanza per quanto riguarda il sistema aeroportuale della capitale per il quale sono state emanate specifiche norme. Basterà ricordare, per limitarsi alle più rilevanti, la legge 10 novembre 1973, n. 755, concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale e le modifiche apportate sia dalla legge 21 dicembre 1977, n. 985, che, più recentemente, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151.

Per il combinato disposto di tali norme emerge una disponibilità di 56 miliardi a favore della S.p.A. « Aeroporti di Roma », la cui erogazione era peraltro condizionata ad una serie di adempimenti che sono indicati nell'articolo 4-bis di cui alla citata legge n. 299.

I meccanismi ivi previsti, come ha dichiarato lo stesso Governo nel corso del dibattito, si sono manifestati di difficile attuazione, mentre gli oneri passivi gravanti sulla gestione del servizio stanno subendo un particolare appesantimento e, al contempo, la mancata disponibilità di somme preventive comporta disagi che costantemente si aggravano.

I disegni di legge intendono pertanto semplificare le procedure anticipando tempi e

modalità di erogazione del complessivo e già stanziato importo di 56 miliardi.

Proponendo l'approvazione in un testo unificato la Commissione ha ritenuto che in questo modo si possa pervenire ad una definitiva sistemazione, considerando esplicitamente l'importo dei 56 miliardi non il corrispettivo a fronte di una preventiva documentazione come previsto dall'articolo 4-bis di cui alla legge n. 299, bensì un contributo da valere come saldo delle pretese della S.p.A. « Aeroporti di Roma » verso l'Amministrazione dello Stato, ma senza ingerenza da parte di questa nelle modalità di utilizzazione rimanendo, invece, ferma e cogente la destinazione.

Il relatore si è riservato tuttavia di presentare in Assemblea eventuali emendamenti ulteriormente chiarificatori allo scopo di perseguire il risultato sopra detto.

Il raggiungimento di tali finalità non comporta aggravio all'erario (essendo già iscritto l'importo complessivo dei 56 miliardi sui bilanci del Ministero dei trasporti relativi agli anni 1978 e 1979) e facilita assestamenti ai quali sono collegati anche la funzionalità di strutture importanti sul piano nazionale, come il sistema aeroportuale romano.

Sulla base di tali considerazioni la 8ª Commissione raccomanda l'approvazione dei disegni di legge in un testo unificato.

BAUSI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1408

(Estensore SAPORITO)

29 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sui disegni di legge nn. 1408 e 1525

(Estensore CAROLLO)

4 agosto 1981

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 1408 e 1525, dichiara di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

Si segnala peraltro che il rappresentante del Tesoro ha sottolineato, con riferimento al disegno di legge n. 1408, l'opportunità di modificare la normativa di cui alla lettera *a*) dell'articolo unico, nel senso di subordinare il relativo pagamento alla società « Aeroporti di Roma » non solo alla definizione dell'atto di accordo citato al secondo comma del predetto articolo unico, ma anche alla regolarizzazione, con apposita convenzione da approvarsi da parte dell'Amministrazione concedente, dei rapporti tra l'Alitalia e la società « Aeroporti di Roma » relativi ai servizi aeroportuali tuttora espletati dall'Alitalia stessa.

In quanto compatibili le osservazioni del Tesoro si estendono anche al disegno di legge n. 1525.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Interpretazione e parziale modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, nella parte concernente il rimborso degli oneri sostenuti dalla società concessionaria del sistema aeroportuale della capitale

Articolo unico.

A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni « Aeroporti di Roma ».

L'erogazione dell'importo sopra indicato è effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società, per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299, e con l'obbligo, per la società « Aeroporti di Roma », di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.

I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società « Aeroporti di Roma » devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 1408

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VINCELLI ED ALTRI

Articolo unico.

A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni « Aeroporti di Roma ».

L'erogazione dell'importo sopra indicato sarà effettuata con le seguenti modalità:

a) la somma di lire 20 miliardi, per la definizione da parte della predetta società delle pendenze relative ai rapporti di concessione a suo tempo posti in essere dall'Amministrazione statale con la società per azioni Alitalia.

Il pagamento a favore della società « Aeroporti di Roma » avverrà entro 60 giorni dalla presentazione al Ministero dei trasporti degli atti di accordo.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere altresì regolarizzati con apposita convenzione i servizi non gestiti direttamente dalla società « Aeroporti di Roma » ed attualmente espletati dalla società Alitalia;

b) la parte residua dell'importo verrà immediatamente liquidata, a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società « Aeroporti di Roma », per gli oneri economici e finanziari in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla predetta legge 27 luglio 1979 n. 299.

DISEGNO DI LEGGE n. 1525

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MASCIADRI ED ALTRI

Articolo unico.

A parziale modifica del disposto dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla legge 27 luglio 1979, n. 299, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, l'importo residuo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge della somma complessiva di lire 56 miliardi, già iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per gli anni 1978 e 1979, è assegnato alla società per azioni « Aeroporti di Roma ».

L'erogazione dell'importo sopra indicato è effettuata a titolo di contributo, a tacitazione di ogni pretesa della predetta società, per gli oneri economici e finanziari da essa sostenuti e da sostenere, in relazione agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985, nel testo sostituito dall'articolo 4-bis di cui alla citata legge 27 luglio 1979, n. 299, e con l'obbligo, per la società « Aeroporti di Roma », di definire e regolarizzare direttamente ed autonomamente i rapporti di concessione e di appalto a suo tempo posti in essere dall'amministrazione statale tuttora pendenti, con esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.

I servizi a qualsiasi titolo non gestiti direttamente dalla società « Aeroporti di Roma » devono essere regolarizzati con apposita convenzione entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.